

Parere:

La variante al P.R.G. del comune di Piglio per zona artigianale, adottata con delibera consiliare n. 73 del 28 ottobre 1994, sia meritevole di approvazione con le modifiche sopra riportate, introducibili d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

La commissione relatrice
f.to dott. arch. FRANCESCO BRANCACCIO
f.to dott. arch. BERNARDINO CINARDI

Il segretario
f.to dott. arch. VALTER MICHISANTI

Il presidente
f.to dott. arch. ANTONINO BIANCO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 1998, n. 4791.

Legge regionale 10 agosto 1984, n. 47. Procedimento per l'autorizzazione preventiva alla formazione dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Comune di Olevano Romano (Roma). P.I.P. artigianale località «Campo». Riperimetrazione area autorizzata con deliberazione di Giunta regionale n. 2880 del 19 aprile 1990.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore allo sviluppo economico ed attività produttive;

Vista la legge regionale 10 agosto 1984, n. 47;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29 maggio 1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il comune di Olevano Romano (Roma) ha richiesto una modifica alla perimetrazione del piano per gli insediamenti produttivi artigianali in località "Campo", autorizzato con propria deliberazione n. 2880 del 19 aprile 1990, in quanto, in essa risultano inclusi insediamenti produttivi consolidati e manufatti al servizio degli stessi;

Considerato che con parere n. 1865 dell'11 agosto 1998, il settore tecnico per la pianificazione urbanistica comunale dell'assessorato urbanistica e casa, ha espresso parere favorevole e ritenuto l'area riperimetrata conforme alle previsioni del programma di fabbricazione, approvato con decreto del provveditorato alle opere pubbliche n. 370 del 4 marzo 1971;

Ritenuto di accogliere la richiesta del comune di Olevano Romano (Roma), per la realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi artigianali, secondo la riperimetrazione dell'area approvata con la suddetta deliberazione del consiglio comunale n. 33/98;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

all'unanimità

Delibera:

di accogliere, per le motivazioni riportate in premessa, la richiesta del comune di Olevano Romano (Roma) e di autorizzare la formazione del piano delle aree da destina-

re ad insediamenti produttivi artigianali, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1984, n. 47, secondo la riperimetrazione di cui alla sudetta deliberazione del consiglio comunale n. 33/98.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 1998, n. 4796.

Linee guida di programmazione didattica per gli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla scuola formazione e politiche per il lavoro di concerto con l'assessore salvaguardia e cura della salute;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978;

Vista la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23;

Preso atto della circolare dell'assessorato salvaguardia e cura della salute con la quale sono state recepite le linee guida dell'istituto superiore di sanità e del ministero in materia di disciplina dell'attività stessa che forma parte integrante della presente deliberazione (All. A-A1);

Considerata la necessità di definire il programma didattico per i corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing in applicazione delle direttive sopra citate;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite negli incontri promossi di concerto con l'assessorato salvaguardia e cura della salute e con le associazioni di categoria;

Delibera:

all'unanimità;

di approvare il programma didattico per i corsi regionali obbligatori per esercenti l'attività di tatuaggio e piercing riportate nell'allegato B) che forma parte integrante della presente deliberazione;

di autorizzare l'assessore alla formazione professionale ad adempiere a tutti gli atti formali connessi e conseguenti alla presente deliberazione;

di far pubblicare sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio la presente deliberazione in ogni sua parte, ivi compresi gli allegati che formano parte integrante.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

ALLEGATO A

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO SALVAGUARDIA
E CURA DELLA SALUTE

Roma, 5 maggio 1998

Prot. 3613
Settore 54/1/1
Circolare n. 17

Ai direttori generali Aziende USL del Lazio - Loro sedi

Al comune di Roma Dipartimento V, via Merulana, 123 - 00185 Roma e p.c.

Ministero della sanità Dip. Prof. San. Ris. e Ass. San. Ufficio VI DPS V/2.8 - Sede

Associazione Tatuatori Italiani Riuniti - Calata S. Marco, 24 - 80100 Napoli

All'ANCI, via dei Prefetti, 46 00185 Roma

Al Commissario di Governo, via Quintino Sella, 67/69 - 00185 Roma

Oggetto: Linee guida ministeriali per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing.

Si trasmettono per competenza, le linee guida concernenti quanto indicato in oggetto, adottate dal Ministero della sanità a seguito degli studi e degli approfondimenti del consiglio superiore di sanità.

Pur non trattandosi di attività sanitaria, come già precedentemente affermato dall'istituto superiore di sanità e dal ministero, si rimettono copie delle relative note, l'attività connessa all'esecuzione di tatuaggi e piercing, stante le possibili implicazioni sanitarie, impone un controllo puntuale sulle condizioni igieniche ed organizzative in cui la stessa si svolge.

Al fine dell'esercizio dell'attività in argomento, così come previsto dalle linee guida, dovrà essere rilasciata, a cura di codeste aziende, una specifica autorizzazione a seguito dell'accertamento dell'esistenza dei necessari standard igienici per l'effettuazione delle procedure. A tal proposito, si richiama la necessità che la vigilanza in questione venga estesa anche ad esercizi ad altro titolo soggetti ad autorizzazione (barbieri, parrucchieri, esercizi di estetica ed eventualmente anche i circoli ricreativi) dove occasionalmente potrebbero essere svolte attività di tatuaggio e/o piercing.

Dalle linee guida del ministero scaturisce l'impossibilità ad effettuare l'attività di che trattasi in ambienti che non presentino garanzie igieniche e di prevenzione. Si ritiene, pertanto, che solo ove possano essere adeguatamente rispettate le indicazioni contenute nelle predette linee, potrà essere consentita l'esecuzione di tatuaggi e piercing in stand e tendoni in occasione di manifestazioni all'aperto.

Qualora nel territorio di competenza di codeste aziende siano già presenti esercizi dove vengono effettuate le procedure di che trattasi occorrerà assegnare ai titolari un congruo termine per l'adeguamento alle indicazioni igienico organizzative ministeriali.

Particolare attenzione dovrà essere posta sull'obbligo da parte degli operatori della necessaria informativa al pubblico dei rischi connessi a tali procedure. A tal fine, risulterebbe particolarmente utile l'attivazione nelle scuole secondarie superiori di una campagna di educazione sanitaria sull'argomento.

Questo assessorato promuoverà, per quanto di competenza, un coordinamento con l'assessorato scuola, formazione e politiche per il lavoro per l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di formazione propeutici per l'esercizio delle procedure di tatuaggio e piercing, come tra l'altro, auspicato dal consiglio superiore sanità.

Infine, si ritiene utile segnalare che, al pari di altre arti e professioni, per l'attività di tatuaggio, in quanto soggetta ad autorizzazione igienico sanitaria, vadano applicate le tariffe di cui all'allegato B, igie-

ne pubblica profilassi delle malattie infettive e diffuse, voce 2.14.0. del tariffario unico regionale adottato con DGR n. 10740 del 19 dicembre 1995 (*Bollettino Ufficiale della Regione Lazio* n. 5 del 20 febbraio 1996, supplemento ordinario n. 1).

L'assessore
COSENTINO

ALLEGATO A/I

MINISTERO DELLA SANITÀ
Dip. Prof. San. Ris. e Ass. San.
Ufficio VI - DPS VI/2.8/156

Roma, 5 febbraio 1998

Agli assessorati alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale - Loro sedi

Agli assessorati alla sanità delle provincie autonome di Trento e Bolzano

Alle associazioni Tatuatori Italiani Riuniti Calata San Marco, 24 - 80100 Napoli

Al comando carabinieri per la sanità, piazza Albania - 00100 Roma

e p.c.

Ai commissari di governo - Loro sedi

Oggetto: Attività di tatuaggio e piercing.

Negli ultimi anni si è assistito anche in Italia alla notevole diffusione, specie fra i giovani, delle pratiche del tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili) e del piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo).

Tenuto conto che numerosi studi epidemiologici sul rischio di trasmissione di malattie infettive per via ematica hanno dimostrato la possibilità di trasmissione di infezioni in caso di utilizzo di procedure che implicano l'impiego di aghi e taglienti e che alle pratiche in questione è stata associata anche la possibile insorgenza di patologie sistemiche non infettive, si è reso necessario:

definire precise misure igieniche, preventive e di educazione sanitaria, tendenti a limitare tali pratiche ed a ridurre i rischi di infezione e di altre patologie;

pervenire ad un'adeguata formazione degli operatori che eseguono tatuaggi e piercing, al fine di ottenere un rigoroso rispetto delle indicazioni per l'esecuzione in condizioni di sicurezza delle connesse attività;

diffondere le raccomandazioni sui rischi delle procedure di tatuaggio e piercing, anche attraverso la promozione di campagne di educazione sanitaria nelle scuole;

prevedere un'adeguata sorveglianza dell'autorità sanitaria a livello locale sul rispetto delle norme igieniche ed organizzative delle attività.

Il consiglio superiore di sanità, approfondite le problematiche in questione ha proposto la diffusione di apposite linee-guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, rappresentando, altresì, l'esigenza di istituire corsi di formazione obbligatori per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing e di prevedere l'obbligo, da parte dei tatuatori, di diffondere un apposito foglio informativo a chi si sottopone a tali pratiche.

Si trasmettono, pertanto, le unite «Linee - guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» (allegato 1), suggerite dal consiglio superiore di sanità, nonché le proposte dello stesso consiglio sul programma didattico per i corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing» (allegato 2) e sul «memorandum per chi si sottopone a tatuaggi o inserimento nella cute di anelli od orecchini» (allegato 3).

Si pregano gli assessori regionali e provinciali alla sanità di portare a conoscenza dei responsabili delle unità sanitarie locali e degli esercenti delle attività di tatuaggio e piercing i contenuti della presente informativa e di promuovere specifiche iniziative volte alla organizzazione dei corsi di formazione secondo quanto previsto nell'allegato 2.

Si invita, altresì, l'associazione tatuatori italiani riuniti a portare a conoscenza dei propri iscritti i contenuti della presente nota sensibilizzandoli alla puntuale osservanza delle indicazioni del consiglio superiore di sanità.

Il Ministro
BINDI

(ALLEGATO 1)

Linee-guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza

Le procedure che implicano l'impiego a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezione cutanea, anche gravi se non vengano scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie. In rari casi tali procedure hanno determinato anche infezioni sistemiche gravi.

Numerosi sono, in letteratura, i casi di infezioni trasmesse a seguito di piercing e tatuaggi. Quest'ultima procedura è stata associata anche ad effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma.

Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento

Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

Indicazioni di controllo

Le misure da applicare sono relative a 3 categorie; a) norme igieniche generali; b) misure di barriera e precauzioni universali; c) misure di controllo ambientali.

È indispensabile che:

coloro che effettuano procedure di tatuaggio o di piercing chiedono una specifica autorizzazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio che accerti l'esistenza dei necessari standard igienici per l'effettuazione delle procedure;

gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello; inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona «sporca» deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;

i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili;

gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;

prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;

la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;

dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali (legge 10 febbraio 1989, n. 45);

i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

Lavaggio delle mani e misure di barriera

Il semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato con antisettico.

Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili.

L'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile.

È opportuno che l'operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio.

Decontaminazione e disinfezione dello strumentario

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121 °C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 °C per 2 ore.

Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Decontaminazione degli schizzi di sangue

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

Misure per aghi taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare

Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso. Non esistono, infatti, «caratteristiche specifiche» tali da giustificarne un riutilizzo.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:

a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;

b) gli aghi siano rigorosamente monouso;

c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera;

d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;

e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

Precauzioni universali

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante: l'esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglianti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate.

La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo.

La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.

Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71 °C per 25 minuti.

Indicazioni finali

Le indicazioni in precedenza riportate prevedono:

l'adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia dell'apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione;

l'esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle indicazioni in precedenza riportate;

l'indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite procedure di piercing e tatuaggio;

la necessità di verifica dell'applicazione delle raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie;

la promozione di una campagna di educazione sanitaria nelle scuole, sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing.

Si richiama, inoltre, l'esigenza di informare gli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio e di piercing su particolari parti del corpo. A tale scopo è stato elaborato il memorandum allegato.

Per limitare le procedure di piercing e tatuaggio in relazione all'età dei soggetti, occorrerà ricorrere a provvedimenti legislativi.

(ALLEGATO 2)

Programma didattico per corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing

Requisito minimo di partecipazione 10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni.

Ore di corso: non inferiori a 30.

Il programma del corso:

- 1) Cute e mucose: anatomia macroscopica.
- 2) Sistemi di difesa della cute e delle mucose.
- 3) La cute infiammata: le infezioni cutanee.
- 4) Principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione.
- 5) Principali infezioni a trasmissione parenteral-ematica.
 - a) precauzioni universali;
 - b) profilassi immunitaria (vaccinazione anti-epatite B).
- 6) Prevenzione delle malattie a trasmissione parenteral-ematica:
 - a) precauzioni universali;
 - b) profilassi immunitaria (vaccinazione anti-epatite B).
- 7) Disinfezione, sterilizzazione e smaltimento dei rifiuti.
- 8) Il tatuaggio.
- 9) Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi; i metalli.
- 10) Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli.

11) Granulomi e cheloidi.
12) Reazioni isomorfe in portatori di m. psoriasica e lichen r. planus.

13) Principali rischi per la salute connessi con le pratiche di tatuaggio e piercing.

14) Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti (Dimostrazioni pratiche).

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una verifica sugli argomenti trattati durante il corso.

La commissione giudicatrice è costituita da docenti del corso.

L'attestato di partecipazione verrà rilasciato solo a coloro che avranno superato la verifica.

(ALLEGATO 3)

Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento nella cute di anelli od orecchini (piercing)

Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?

Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?

Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un trattamento di chirurgia plastica?

Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?

Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?

Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso prima consigliati con il tuo medico.

Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?

Lo sai che sulla pelle infiammata non si possano fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?

Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?

ALLEGATO B

Attestato obbligatorio per esercenti attività di tatuaggio e piercing

Art. 1. Tipologia del corso

Il corso di formazione obbligatoria è rivolto a tutti gli esercenti che svolgono attività di tatuaggio e piercing.

Art. 2. Durata del corso

Il corso è di n. 90 ore teorico/pratiche suddiviso in tre moduli.

Art. 3. Requisiti di ammissione

Per essere iscritti al corso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Età, almeno 18 anni compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno cui inizia il corso;

b) Titolo di studio, almeno 10 anni di scolarità;

c) Idoneità psico fisica attestata da certificazioni del servizio medico legale delle Asl di competenza.

Art. 4.

Al termine del corso gli allievi debbono avere acquisito le conoscenze necessarie per l'esecuzione del tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza.

Art. 5.

Materie d'insegnamento

I MODULO

- | | |
|---|-----------|
| 1) Cute e mucose: anatomia macroscopica. | n. ore 4 |
| 2) Sistemi di difesa della cute e delle mucose. | n. ore 6 |
| 3) La cute infiammata: le infezioni cutanee. | n. ore 6 |
| 4) Principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione. | n. ore 6 |
| | <hr/> |
| | n. ore 22 |

II MODULO

- | | |
|---|-----------|
| 5) Principali infezioni a trasmissione parenteral-ematica. | n. ore 6 |
| a) Precauzioni universali | |
| b) Profilassi immunitaria (vaccinazioni anti-epatite B) | |
| 6) Prevenzione delle malattie a trasmissione parenteral-ematica | n. ore 6 |
| a) Precauzioni universali; | |
| b) Profilassi immunitaria (vaccinazioni anti-epatite B) | |
| 7) Disinfezione, sterilizzazione e smaltimento dei rifiuti | n. ore 6 |
| 8) Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi; i metalli. | n. ore 6 |
| 9) Granulomi e cheloidi. | n. ore 4 |
| 10) Reazioni isomorfe ai portatori di m. psoriasica e lichen r. planus. | n. ore 4 |
| | <hr/> |
| | n. ore 32 |

III MODULO

- | | |
|--|-----------|
| 1) Il tatuaggio. | n. ore 6 |
| 2) Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli. | n. ore 6 |
| 3) Principali rischi per la salute e connessi con le pratiche di tatuaggio e piercing. | n. ore 6 |
| 4) Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti. | n. ore 6 |
| 5) Dimostrazioni pratiche | n. ore 12 |
| | <hr/> |
| | n. ore 36 |

Totale n. ore 90

Per chi è in possesso della qualifica professionale di estetista conseguita al termine di un corso regionale potrà essere previsto, da parte del Consiglio dei docenti, un credito formativo, per le materie indicate nel primo modulo.

Art. 6.

Ammissione al corso

Sono ammessi a partecipare al corso di formazione tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art 3 del presente regolamento.

L'ammissione al corso potrà essere subordinata al superamento di una prova di selezione, qualora le domande di partecipazione superino il numero dei posti previsti nel bando.

Art. 7.

Organizzazione del corso

Il corso della durata di n. 90 ha carattere teorico/pratico

Per tutta la durata del corso dovrà essere previsto un responsabile, in possesso di adeguata esperienza e capacità professionale, con il compito di gestire e coordinare l'attività didattica del corso e di garantire il raccordo tra i docenti, che dovranno essere scelti tra esperti delle discipline cui il corso afferisce (dermatologo, infettivologo/igienista, chimico, per le esercitazioni pratiche ed il tatuaggio il docente dovrà essere in possesso di specifiche capacità professionali.

Art. 8.

Modalità didattiche

Lezioni di teoria in aula.
Tirocinio pratico.

Art. 9.

Sede didattica

I locali utilizzati per la sede didattica dovranno essere rispondenti alle norme in materia di igiene e sicurezza cfr. supplemento ordinario n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 19 del 1° luglio 1996.

Art. 10.

Attrezzatura didattica

A) Aula per la teoria:
tavoli e sedie sufficienti al numero allievi;
lavagna e lavagna luminosa;
televisore;
registratore;
videoregistratore.

B) Aula attrezzata di tutto il materiale necessario per le esercitazioni pratiche.

Art. 11.

Valutazioni dell'apprendimento

In relazione al carattere professionalizzante del corso sarà opportuno prevedere verifiche di apprendimento.

Al termine delle lezioni teorico-pratiche, per essere ammesso agli esami finali, gli allievi dovranno avere superato lo scrutinio finale riportando una media di 18/30.

La frequenza al corso, ai fini dell'ammissione agli esami finali, non dovrà essere inferiore al 90% del monte ore.

Art. 12.

Esame finale

L'esame finale consisterà in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio orale.

La prova scritta consisterà in un elaborato su argomenti concernenti la professione, indicata a cura della commissione esaminatrice.

Art. 13.

Commissione

La commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato di partecipazione al corso nominata dall'ente gestore è così composta:

- a) dal rappresentante della Regione Lazio - in qualità di Presidente;
- b) dai docenti delle materie del corso;
- c) dal Direttore del corso;
- d) dal rappresentante delle OO.SS.

Art. 14.

Attestato di partecipazione

Agli allievi che hanno superato l'esame finale, la scuola rilascia entro trenta giorni dalla chiusura dei lavori della commissione, l'attestato di partecipazione conforme al modello previsto dalla vigente legislazione.

Attestato obbligatorio per esercenti attività.